

## Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/19

Lussemburgo, 8 maggio 2019

Sentenza nella causa C-161/18 Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

## La normativa spagnola sul calcolo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale è contraria al diritto dell'Unione qualora risulti particolarmente svantaggiosa nei confronti dei lavoratori di sesso femminile

La sig.ra Violeta Villar Láiz contesta il calcolo della pensione di vecchiaia effettuato dall'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna). L'importo della sua pensione è stato calcolato prendendo in considerazione il fatto che la sig.ra Villar Láiz aveva lavorato a tempo parziale durante una parte significativa della sua vita professionale. La sig.ra Villar Láiz sostiene che la disparità di trattamento istituita dalla normativa nazionale è all'origine di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale era costituita da donne.

Poiché i suoi ricorsi sono stati respinti, la sig.ra Villar Láiz ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna). Tale organo giurisdizionale precisa che il diritto spagnolo relativo al calcolo dell'importo delle pensioni di vecchiaia ha, il più delle volte, effetti sfavorevoli per i lavoratori a tempo parziale. Esso ritiene che la legislazione spagnola comporti una discriminazione indiretta fondata sul sesso, contraria alla direttiva relativa al principio di parità di trattamento <sup>1</sup> poiché, secondo l'Instituto Nacional de Estadística (Istituto nazionale di statistica, Spagna), nel primo trimestre del 2017, il 75% dei lavoratori a tempo parziale erano donne.

Il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali al fine di determinare, segnatamente, se la normativa spagnola sia contraria alla direttiva. Secondo tale normativa, l'importo della pensione di vecchiaia di tipo contributivo di un lavoratore a tempo parziale è calcolato nel seguente modo: un importo di base è prima di tutto definito a partire dalle retribuzioni effettivamente percepite e dai contributi effettivamente versati. L'importo di base è successivamente moltiplicato per una percentuale che dipende dalla durata del periodo contributivo. Tale periodo è esso stesso soggetto a un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra il periodo di lavoro effettivamente prestato a tempo parziale e il periodo di lavoro prestato da un paragonabile lavoratore a tempo pieno e maggiorato mediante l'applicazione di un coefficiente pari a 1,5.

Con l'odierna sentenza, la Corte giudica che la direttiva osta alla normativa spagnola qualora quest'ultima risulti particolarmente svantaggiosa nei confronti dei lavoratori di sesso femminile.

La Corte rileva, innanzitutto, che la direttiva vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso per quanto riguarda, in particolare, il calcolo delle prestazioni in materia di previdenza sociale. Dopo aver scartato la sussistenza di una discriminazione diretta, la Corte rammenta che costituisce una discriminazione indirettamente fondata sul sesso la situazione nella quale una disposizione apparentemente neutra possa mettere in una situazione di particolare svantaggio persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso. Tale svantaggio

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

sussiste quando una normativa colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell'altro sesso.

La Corte rileva che le disposizioni nazionali di cui trattasi hanno più spesso effetti sfavorevoli per i lavoratori a tempo parziale che per i lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo parziale ridotto (ossia quelli che hanno lavorato, in media, meno di due terzi della durata normale di un paragonabile lavoratore a tempo pieno), il coefficiente di riduzione applicabile all'importo di base è inferiore a quello applicabile all'importo di base dei lavoratori a tempo pieno. Ne consegue che tali lavoratori, che costituiscono, in base al fascicolo sottoposto alla Corte, il 65% dei lavoratori a tempo parziale, subiscono una situazione di svantaggio a motivo dell'applicazione di tale coefficiente di riduzione.

La Corte ritiene che spetti al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León verificare se i dati statistici relativi alla ripartizione dei lavoratori di sesso femminile e maschile prodotti dinanzi al medesimo siano validi, rappresentativi e significativi. Nel caso in cui il giudice spagnolo, sulla base di tali dati e, se del caso, di altri elementi pertinenti, giungesse alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi metta in una situazione di particolare svantaggio le donne rispetto agli uomini, una siffatta normativa sarebbe contraria alla direttiva, a meno che non sia obiettivamente giustificata.

La Corte esamina poi se la normativa spagnola risponda a uno scopo legittimo di politica sociale. Essa rammenta a tal riguardo che un provvedimento che conduca a ridurre l'importo della pensione di vecchiaia di un lavoratore in modo sproporzionato alla rilevanza dei suoi periodi di attività ad orario ridotto non può essere considerato obiettivamente giustificato dal fatto che la pensione costituisce, in tale ipotesi, il corrispettivo di una prestazione di lavoro meno significativa.

La Corte constata che la normativa nazionale di cui trattasi comporta due elementi idonei a ridurre l'importo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale. In primo luogo, l'importo di base della pensione di vecchiaia è determinato in funzione della base contributiva, costituita dalle remunerazioni effettivamente percepite in funzione delle ore lavorate. Tale importo di base è quindi, per un lavoratore a tempo parziale, inferiore all'importo di base di un paragonabile lavoratore a tempo pieno. In secondo luogo, mentre l'importo di base è moltiplicato per una percentuale in funzione del numero di giorni di contributi, tale numero di giorni è esso stesso soggetto a un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l'orario di lavoro a tempo parziale effettivamente prestato dal lavoratore interessato e l'orario di lavoro prestato da un paragonabile lavoratore a tempo pieno. Sebbene tale secondo elemento sia attenuato dal fatto che il numero di giorni contributivi stabilito dopo l'applicazione del coefficiente di riduzione è aumentato mediante l'applicazione di un coefficiente pari a 1,5, il primo elemento è già idoneo a consentire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito che consiste, segnatamente, nella salvaguardia del sistema previdenziale di tipo contributivo. Di conseguenza, l'applicazione, in aggiunta, di un coefficiente di riduzione relativo al lavoro a tempo parziale va oltre quanto necessario per raggiungere tale objettivo e comporta nei confronti del gruppo di lavoratori che hanno lavorato a tempo parziale ridotto una riduzione dell'importo della pensione di vecchiaia superiore a quella che risulterebbe dalla mera presa in considerazione pro rata temporis del loro orario di lavoro.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575